



Legale, Fiscale, Societario

IN COLLABORAZIONE CON



SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative



Centro di assistenza fiscale

Informacoop 26/2016

Villorba, 27 Luglio 2016

LE NOVITÀ DELLA "LEGGE EUROPEA 2015 – 2016"

Sulla G.U. 8.7.2016, n. 158 è stata pubblicata la Legge n. 122/2016, c.d. "Legge Europea 2015 – 2016", contenente una serie di disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, **in vigore dal 23.7.2016**.

Tra le principali novità di carattere fiscale si segnalano le modifiche alla tassazione delle vincite da gioco, alle aliquote IVA applicabili a taluni beni e la revisione del regime applicabile agli acquisti di tartufi di raccoglitori occasionali, sollecitate in parte dalle procedure d'infrazione attivate dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia.

REVISIONE ALIQUOTE IVA

Come sopra accennato, la Legge in esame modifica l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di:

- basilico, rosmarino, salvia e origano (art. 21);
- preparati per risotti (art. 22).

BASILICO, ROSMARINO, SALVIA E ORIGANO

L'art. 21 modifica la Tabella A allegata al DPR n. 633/72 come di seguito evidenziato.

Tabella A, DPR n. 633/72

| Ante Legge Europea 2015 – 2016 | Post Legge Europea 2015 – 2016 |
|--|--------------------------------|
| Parte II – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4% | |
| 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) | abrogato |
| Parte III – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% | |
| 38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) | abrogato |

| Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5% | |
|---|---|
| - | 1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) |

Da quanto sopra si può desumere quindi che va applicata **l’aliquota IVA del 5%** alle cessioni di:

- **basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione** (in precedenza assoggettate all’aliquota del **4%**);
- **piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia** (in precedenza assoggettate all’aliquota del **10%**);
- **origano a rametti o sgranato** (in precedenza assoggettate all’aliquota ordinaria del **22%**).

PREPARATI PER RISOTTI

L’art. 22 modifica la Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72, operando di fatto un “ritorno al passato” per quanto riguarda l’assoggettamento ad IVA dei “**preparati per risotti**” di cui alla **voce doganale 21.07.02**, al fine di “chiudere” il Caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell’ambito del quale è stata rilevata l’incompatibilità dell’aliquota IVA ridotta del 4% con l’ordinamento comunitario.

Il citato art. 22, infatti, **elimina dal n. 9), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 la voce doganale 21.07.02**, introdotta dall’art. 4, comma 3, DL n. 415/95.

| Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 | |
|---|--|
| Ante Legge Europea 2015 – 2016 | Post Legge Europea 2015 – 2016 |
| 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 – 10.02 – ex 10.03 – ex 10.04 – 10.05 – ex 10.06 – ex 10.07, ex 21.07.02) | 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 – 10.02 – ex 10.03 – ex 10.04 – 10.05 – ex 10.06 – ex 10.07) |

Conseguentemente, alle **preparazioni alimentari a base di riso** (c.d. preparati per risotti) identificati dalla voce doganale ex 21.07.02 è applicabile **l’aliquota IVA del 10%** ai sensi del **n. 80**), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 riservato alle “preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove”

DECORRENZA DELLE NUOVE ALIQUOTE IVA

La Legge n. 122/2016 non prevede una specifica decorrenza delle modifiche apportate dagli artt. 21 e 22 sopra esposte e quindi va considerata la **data di entrata in vigore della legge** e il **momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA**. Conseguentemente **le nuove aliquote IVA** sono applicabili alle **cessioni effettuate a decorrere dal 23.7.2016** (entrata in vigore della Legge n. 122/2016), dando rilievo alla **data di consegna / spedizione** del bene, fermo restando che, se precedentemente è eseguito il pagamento (parziale o totale) ovvero **emessa fattura**, l’operazione si considera **effettuata alla data del pagamento / emissione della fattura**, per l’importo pagato / fatturato (ex art. 6, comma 4, DPR n. 633/72)

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE 15 LUGLIO 2016, N.31/E

Si comunica che, in data 15 luglio 2016, l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha diramato la *Circolare n. 31/E del 2016*, in tema di

NUOVO REGIME IVA DEL 5 PER CENTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI

[INQUADRAMENTO GENERALE E QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO]

In relazione al suddetto regime, ora l'Amministrazione rende taluni chiarimenti:

- anzitutto l'Agenzia fuga ogni dubbio circa la compatibilità del nuovo regime con la direttiva 112/UE/2006 (mettendo così a tacere le perplessità manifestate da una parte isolata della stampa specializzata all'indomani della pubblicazione della legge di stabilità 2016);
- in secondo luogo, precisa che l'aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti, come evidenziato anche dalla relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016;
- in terzo luogo, chiarisce che (in forza della abrogazione dell'articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, L. 296/2006) non è più consentito alle cooperative sociali e loro consorzi di optare per il regime di maggior favore (cd. facoltà di scelta tra imponibilità ad aliquota agevolata o esenzione). Infatti, a detta dell'Agenzia, non è decisiva in questo ambito la sopravvivenza della norma che attribuisce alle ONLUS la facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole tra quello proprio delle ONLUS e quello dettato dalla normativa speciale di riferimento (art. 10, comma 8, del D. Lgs. 460/1997). Tale disposizione, infatti, opera "solo con riferimento ai tributi diversi dall'IVA".

Molteplici chiarimenti sono resi dall'Agenzia in tema di decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio. Come noto, il comma 963 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 stabilisce che le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016.

Ciò vuol dire che per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro tale data e ancora in essere, le cooperative sociali continueranno ad applicare l'aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all'opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.

Ora, viene confermato quanto già chiarito in sede di *Risposta all'interrogazione n. 3-02820* presentata alla *Commissione Finanze del Senato*; e cioè ai fini dell'individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile:

- deve farsi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente;
- tra i contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette;
- ai fini della disciplina transitoria, non dovrà farsi riferimento, in via generale, alla data dell'"accreditamento" dell'impresa cooperativa, atteso che – a detta dell'Agenzia – l'accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o convenzione;
- in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad es., la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), ove sussistono contestualmente due livelli di contrattazione (uno, di ordine più generale, stipulato con l'ente committente entro il 31 dicembre 2015, e l'altro, specifico, stipulato con l'utente o i suoi familiari successivamente a tale data), il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione) troverà applicazione fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l'ente committente, se il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell'ente committente ovvero laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'ente committente e degli utenti o delle loro famiglie;
- infine, nell'ipotesi di concessioni di lavori pubblici per la realizzazione e successiva gestione, ad esempio, di asili o residenze sanitarie assistenziali nelle quali siano previsti dei posti convenzionati (riservati all'ente pubblico committente) e non (ossia liberamente attribuibili), secondo l'Agenzia, la gestione dei posti non convenzionati da parte della cooperativa sociale soggiace alla disciplina dettata dall'accordo originario intercorso con l'ente concedente (nell'ambito del quale sono generalmente previsti elementi quali il numero di posti convenzionati e non, la tariffa ad essi applicabile, i requisiti dei relativi servizi, ecc.), contribuendo a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario determinato nell'anzidetto accordo. Anche in tal caso, pertanto, al contratto stipulato con i privati, interdipendente dalla concessione principale stipulata con l'ente committente, si applicherà il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione) fino alla scadenza della concessione, laddove la stessa sia stata stipulata entro il 31 dicembre 2015, o il nuovo regime IVA (5 per cento), nell'ipotesi in cui la concessione sia successiva a tale data.

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI ESATTORIALI

Il Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 introduce alcune novità in materia di riscossione.

In particolare, il decreto prevede che dal 1° giugno 2016 la **notifica degli atti di riscossione** destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avviene **unicamente mediante posta elettronica certificata P.E.C.**.

La notifica della cartella di pagamento (denominata "**atto**") è eseguita all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI_PEC), tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Qualora l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non vada a buon fine, oppure se la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, l'Agente di Riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante **deposito telematico** presso la **Camera di Commercio competente per territorio** e dà comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: a seguito di queste due azioni la notifica della cartella di intenderà perfezionata.

Per adempiere a quanto previsto dal decreto, il sistema camerale mette a disposizione dei contribuenti il portale **Elenco Atti depositati dagli Agenti della riscossione** per accedere alla consultazione degli atti di cui sono destinatari, in qualifica di Professionista o Rappresentante Legale di Impresa, autenticandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il contribuente potrà scaricare il documento esattoriale, depositato dall'Agente di Riscossione, in formato criptato e recuperare il PIN mediante il quale decifrare il contenuto della cartella esattoriale, al fine di renderla leggibile.

Per accedere al portale:

<https://attidepositati.camcom.it>